

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P. Reg.28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge n.241 del 07/08 1990 recante "norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n.7 del 21/05/2019, "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n.503 del 01/12/1999 Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art.14, comma 3, del decreto legislativo 30/04/1998, n.173;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 28/12/2000 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n.22/2018-regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTO il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n.1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e s.m.i.;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n.640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

VISTO il Regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n.807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n.834/2014 della Commissione che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n.907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n.908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Regolamento (UE) n.1588 del 13/07/2015 del Consiglio sull'applicazione degli artt.n.107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea a determinate categorie di aiuto di Stato orizzontali;

VISTO il Regolamento (UE) n.1589 del 13/07/2015 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'art. n.108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n.1242 del 10 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento (UE) n.2393/2017 che modifica i Regolamenti (UE) n.1305/2013 sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, (UE) n.1306/2013 su finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n.1307/2013 recante norme su pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n.1308/2013 recanti organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n.652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere di animali, alla sanità della piante e al materiale riproduttivo vegetale;

VISTO il Regolamento (UE) n.1046 del 18/07/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE)n.1296/2013, (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013, (UE) n.1304/2013, (UE) n.1309/2013, (UE) n.1316/2013, (UE) n.223/2014, (UE) n.283/2014 e la Decisione n.541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n.966/2012;

VISTO il Regolamento (UE) n.532/2020 della Commissione, recante deroga, e in relazione all'anno 2020, ai Regolamenti di esecuzione (UE) n.809/2014, n.180/2014, n.181/2014, 892/2017, n.1150/2016, n.274/2018, 39/2017, n.1368/2015 e n.1240/2016 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (UE) n.972/2020 della Commissione che modifica il Reg.(UE) n.1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il Reg.(UE) n.651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;

VISTO il Regolamento (UE) n.2220/2020 che proroga il periodo di durata dei programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) fino al 31/12/2022;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n.73/2021 della Commissione, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 recante modalità di applicazione del Reg.(UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (UE) n.540/2021 della commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n.725/2021 della Commissione, recante deroga in relazione all'anno 2021, ai Regolamenti di esecuzione (UE) n.809/2014, n.180/2014, n.181/2014, 892/2017, n.1150/2016, n.274/2018, n.615/2014 e n.1368/2015 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell'ambito della politica agricola comune;

VISTO il D.P.R. n.503 del 01/12/1999 recante norme per l'istituzione della Carta dell'Agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art.14, comma 3, del decreto legislativo 30/04/1998, n.173;

VISTE le Decisioni comunitarie: C(2015) 8403 final del 24/11/2015, che approva la versione 1.5 del P.S.R. Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea, C(2016) 8969 final del 20/12/2016, che approva la versione 2.1 del P.S.R. Sicilia 2014-2020, C(2017) 7946 final del 27.11.2017 che approva la versione 3.1 del P.S.R. Sicilia 2014-2020, C(2018) 615 final del 20/01/2018 che approva la versione 4.0 del P.S.R. Sicilia 2014-2020, C(2018) 8342 del 03/12/2018 che approva la versione 5.0, versione 6.0 del P.S.R. Sicilia 2014-2020, C(2019) 9229 final del 16/12/2019 che approva la versione 7.0 del P.S.R. Sicilia 2014-2020, C(2020) 4912 final del 13/07/2020 che approva la versione 8.0 del P.S.R. Sicilia 2014/2020 e C(2020)8655 dell'1/12/2020 che approva la versione 9.1 del P.S.R. Sicilia 2014/2020 e C(2021) 8530 final del 19/11/2021, che approva la versione 10.1 del P.S.R. Sicilia 2014/2020 e C(2023) 2753 final del 19/04/2023 che approva la versione 11.1 del P.S.R. Sicilia 2014/2022, e C(2023) 8207 final del 23/11/2023 che approva la versione 12.1 del P.S.R. Sicilia 2014/2022, e C(2024) 3971 final del 10/06/2024 che approva la versione 13.1 del P.S.R. Sicilia 2014/2022, e C(2024) 7417 final del 17/10/2024 che approva la versione 14.1 del P.S.R. Sicilia 2014/2022;

CONSIDERATO che è attribuita al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea la qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.730 del 17/02/2025 con il quale è stato conferito, a far data dal 14/02/2025, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura al Dott. Fulvio Bellomo, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n.47 del 14/02/2025 per la durata di due anni;

VISTI i Decreti legislativi n.165 del 27/05/1999 e n.188 15/06/2000 che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEOGA e del FEASR;

VISTO il D.D.G. n.4239 del 12/11/2021 con il quale sono state approvate le Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non Connesse alla Superficie o agli Animali (Parte Generale) del P.S.R. Sicilia 2014/2022;

VISTO il D.D.G. n.10132 del 20/12/2024 con il quale è stato approvato il Bando della Sottomisura 5.2 "Sostegno ad investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici" Bando "Danni da piogge alluvionali del 19/10/2024 nelle provincie di Agrigento e Caltanissetta" del P.S.R. Sicilia 2014/2022;

VISTE le linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014/2020 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (intesa sancita in Conferenza Stato regioni nella seduta del 09/05/2019 come integrata nella seduta del 05/11/2020 approvato con D.M MiPAAF – Affari generali – Prot. Interno n.0014786 del 13/01/2021);

VISTO il manuale delle procedure dei controlli delle misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali nella versione 2014/2020 approvato con D.D.G. n.4234 del 12/11/2021;

VISTO il Decreto Ministeriale n.2588 del 10/03/2020, pubblicato nel S.O. n.113 della GURI n. 18 del 04/05/2020, recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e delle Riduzioni ed Esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale";

CONSIDERATO che il predetto D.M. all'articolo 20 definisce riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni e delle inadempienze gravi per investimenti e operazioni non connesse alle superfici o agli animali;

VISTA la nota prot. n.54361 del 12/03/2025 con la quale il Servizio 2 "Investimenti in Agricoltura" del Dipartimento dell'Agricoltura condivide le griglie di riduzione/esclusione da applicare ai casi di violazione per inadempienza dei beneficiari relative alla Sottomisura 5.2 "Sostegno ad investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici" Bando "Danni da piogge alluvionali del 19/10/2024 nelle province di Agrigento e Caltanissetta";

CONSIDERATO che il predetto D.M. all'articolo 24 definisce procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale, stabilendo che ciascuna Autorità di Gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale individua con proprio provvedimento quanto stabilito dall'articolo stesso. In particolare, le Regioni, nell'ambito dell'attuazione delle singole misure/sottomisure del proprio Programma di Sviluppo Rurale, sentito l'Organismo Pagatore, individuano con propri provvedimenti anche le fattispecie di violazioni e di impegni con le relative riduzioni ed esclusioni da adottare in caso di inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti;

VISTA la nota prot. n.55915 del 13/03/2025 con la quale, in attuazione di quanto previsto dal citato art.24 del D.M. 2588 del 10/03/2020, sono state trasmesse all'Organismo Pagatore le griglie di riduzione/esclusione della Sottomisura 5.2 "Sostegno ad investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici" Bando "Danni da piogge alluvionali del 19/10/2024 nelle province di Agrigento e Caltanissetta";

RILEVATO che l'eventuale individuazione delle percentuali di riduzione maggiori del 3% (livello minimo), per gli altri due intervalli di punteggio da definire (medio ed alto), viene effettuata tramite apposito provvedimento dell'A.d.G. contestualmente all'approvazione delle Griglie di elaborazione delle singole sottomisure/operazioni/azioni;

RILEVATO che le violazioni attengono agli impegni fissati nei documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea, nei bandi e nelle Disposizioni Attuative della misura/sottomisura/Operazione;

RILEVATO che ai fini della verificabilità e controllabilità (VCM) della Sottomisura 5.2 "Sostegno ad investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici" Bando "Danni da piogge alluvionali del 19/10/2024 nelle province di Agrigento e Caltanissetta" di cui all'art. 62 del Reg. (UE)1305/2013, Organismo Pagatore e A.d.G. ritengono soddisfatti i requisiti di verificabilità e controllabilità (impegni, criteri e obblighi);

VISTE le percentuali di riduzione proposte con la citata nota del Dipartimento dell'Agricoltura che per gli altri due intervalli di punteggio (medio ed alto), nella fattispecie corrispondono al 5% e al 10%;

RITENUTO pertanto, opportuno dare attuazione a quanto previsto dal citato D.M.2588 del 10/03/2020, per la Sottomisura 5.2 "Sostegno ad investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici" Bando "Danni da piogge alluvionali del 19/10/2024 nelle province di Agrigento e Caltanissetta" con un quadro di riferimento che individui, in relazione alle tipologie di intervento oggetto del sostegno, le riduzioni/esclusioni conseguenti ad eventuali inadempimenti secondo l'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente Decreto;

A termine delle vigenti disposizioni di legge;

DECRETA

Art. 1

Di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente decreto;

Di approvare – in attuazione del D.M. 2588 del 10/03/2020 – come dettagliato nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente Decreto, il quadro degli impegni che gravano sui beneficiari del sostegno, i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti percentuali di riduzione nonché l'esclusione con riferimento alla Sottomisura 5.2 "Sostegno ad investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici" Bando "Danni da piogge alluvionali del 19/10/2024 nelle province di Agrigento e Caltanissetta";

Art. 2

Di dare atto che, per quanto non disposto nell'allegato al presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni del Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/03/2020 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e delle Riduzioni ed Esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale", nonché alle disposizioni dei regolamenti comunitari relativi allo Sviluppo Rurale ed alla condizionalità, alle disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – parte generale;

di dare atto altresì che, in assenza di diverse disposizioni contenute nell'allegato approvato con il presente provvedimento, restano confermate le ipotesi di violazioni contenute nel P.S.R.Sicilia 2014/2022 o nei documenti attuativi che danno luogo a provvedimenti di revoca e/o di recupero degli aiuti erogati;

Art. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21, così come modificato dall'art. 98 L.R. 7 maggio 2015 n. 9, nel sito dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento regionale Agricoltura, nell'apposita sezione del P.S.R. Sicilia 2014/2022 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo.21/03/2025

L'Autorità di Gestione del P.S.R. Sicilia 2014/2022
(Dr Fulvio Bellomo)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

Allegato A al D.D.G. n.

del

PSR Sicilia 2014/2022

Sottomisura 5.2 "Sostegno ad investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici"

Bando approvato con D.D.G n.10132 del 20/12/2024 "Danni da piogge alluvionali del 19/10/2024 nelle province di Agrigento e Caltanissetta"

Quadro delle Esclusioni e Riduzioni

A) Mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità:

Il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità al momento della presentazione della domanda di sostegno preclude la concessione del sostegno. Le inadempienze corrispondenti al mancato rispetto di condizioni/criteri di ammissibilità, che non siano riferite/i al solo momento della presentazione della domanda di sostegno o che non possano essere mantenute per loro natura, determinano la revoca totale per l'operazione (salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali).

Il beneficiario deve dimostrare il rispetto delle condizioni di ammissibilità, indicate nella scheda di misura/sottomisura del P.S.R. nelle Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non Connesse alla Superficie o agli Animali (Parte Generale) nonché nel Bando, al momento della presentazione della domanda di sostegno.

B) Diniego di accesso, dichiarazioni mendaci e omissioni intenzionali:

Il beneficiario deve conservare la documentazione amministrativo-contabile relativa all'operazione per tutta la durata dell'impegno e deve consentire il regolare svolgimento dei controlli.

La negazione esplicita e non giustificata all'accesso ai luoghi dei controlli, nonché a tutta la documentazione necessaria, ai funzionari incaricati dell'attività di ispezione e controllo, comporta la decadenza e la revoca del sostegno.

Il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure abbia omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni. In tale circostanza il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo (art. 20 Decreto MIPAAF n. 2588 del 10/03/2020 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale").

C) Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative:

Ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di Esecuzione UE 809/2014, così come modificato dall'art. 1 del Regolamento di Esecuzione UE 1242/2017: 1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48.

L'autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;

b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nelle domanda di pagamento.
Se l'importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione, nella domanda di pagamento, dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1) si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49.

D) Riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari per mancato rispetto degli impegni ed inadempienze gravi:

Il beneficiario deve garantire la stabilità delle operazioni coerentemente a quanto disposto dall'art. 71 del Regolamento di esecuzione UE 1303/2013.

In base all'art. 20, comma 1) del Decreto MIPAAF n. 2588 del 10/03/2020 fatta salva l'applicazione dell'articolo 63 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/14, in caso di mancato rispetto degli impegni definiti per le misure/sottomisure del PSR Sicilia 2014-2022, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno o a gruppi di impegni una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati.

La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna infrazione relativa ad impegni o a gruppi di impegni.

In particolare, in base al predetto art. 20, comma 3) del Decreto MIPAAF n. 2588 del 10/03/2020 "Un'inadempienza si definisce grave quando risulta ripetuta con livelli massimi di gravità, entità e durata".

La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2022 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga.

La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente.

Il beneficiario è, altresì, escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

In presenza di ripetizioni di una inadempienza non grave, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato doppia delle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione.

La riduzione si calcola sull'importo complessivo dei pagamenti ammessi.

A seguire, sono elencati gli impegni specifici previsti dalla Sottomisura 5.2 "Sostegno ad investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici" Bando 2024 "Danni da piogge alluvionali del 19/10/2024 nelle province di Agrigento e Caltanissetta" la cui inadempienza determina una sanzione come di seguito riportato.

QUADRO DEGLI IMPEGNI

Descrizione impegno/o gruppi di impegni	Origine Normativa	Modalità di Controllo	Tipologia di Controllo	Elemento del Controllo	Montante Riducibile	Tipo di Sanzione in caso di inadempienza
ICO-9499 Divieto di cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori del territorio della regione Sicilia	PSR 2014/2022/Bando regionale/Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale	ex-post	informatizzata	EC14463 - L'attività produttiva è svolta all'interno del territorio regionale	Intervento	Riduzione graduale*
ICO-27836 Mantenere la proprietà/possesso dei beni mobili/immobili oggetto dell'aiuto	PSR 2014/2022/Bando regionale/Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale	ex-post	Cartacea	EC22085 - Mantenere la proprietà/disponibilità degli investimenti per almeno 5 anni. EC17434 - Il cambio di proprietà non ha procurato vantaggio indebito a un'impresa o ad un Ente Pubblico.	Intervento	Riduzione graduale*
ICO-1446 Mantenere la destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella indicata nella domanda di aiuto / controllo ex-	PSR 2014/2022/Bando regionale/Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie	ex-post	visivo cartacea n.a	EC1684 - Mantenere il vincolo di destinazione d'uso ed esercizio funzionale degli investimenti produttivi (macchine, macchinari ed	Intervento	Riduzione graduale*

post	o agli animali – Parte generale				attrezzature). EC1685 - Mantenere il vincolo di destinazione d'uso ed esercizio funzionale degli investimenti in infrastrutture (opere fisse e beni immobili).		
ICO-22889 Conservazione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile.	PSR 2014/2022/Bando regionale/Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale	ex-post	visivo		EC42098 - Rispetto dei tempi di conservazione della documentazione tecnica-amministrativa-contabile relativa all'intervento.	Intervento	Decadenza
ICO-45174 Comunicare tempestivamente all'Ufficio che ha concesso e liquidato l'aiuto ogni variazione o cambiamento intervenuti sull'operazione o investimento per il periodo previsto dalle Disposizioni Attuative.	PSR 2014/2022/Bando regionale/Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale	ex-post	cartacea		EC42464 - Comunicazione di variazioni o cambiamenti da parte del beneficiario all'Ufficio competente.	Sottomisura	Riduzione graduale
ICO-22891 Mantenimento dei requisiti di ammissibilità ed il punteggio ottenuto in	PSR 2014/2022/Bando regionale/Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di sviluppo rurale non	amministrativo	cartacea		EC42461 - Mantenimento dei requisiti che hanno generato l'applicazione di un punteggio nei criteri di selezione per tutta la	Tipologia di intervento	Decadenza

fase di valutazione della domanda di sostegno.	connesse alla superficie o agli animali – Parte generale				durata dell'attività progettuale. EC42462 - Mantenimento di tutti i criteri di ammissibilità previsti.		
ICO-22890 Rispetto tempi di presentazione della Domanda di Saldo	PSR 2014/2022/Bando regionale/Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale	amministrativo	cartacea		EC 42092 - Presentazione della domanda di pagamento di saldo entro i termini previsti.	Tipologia di intervento	Decadenza
ICO-23028 Azioni informative e pubblicitarie.	PSR 2014/2022/Bando regionale/Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale	amministrativo	visivo		EC1673 - Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 50.000 € e inferiore o uguale a 500.000 € EC189 - Visibilità delle targhe e cartelloni. EC1675 - Azioni informative collegate agli interventi - siti web. EC1676 - Targhe e cartelloni - dimensioni delle informazioni.	Tipologia di intervento	Riduzione graduale
ICO-58809 Comunicazione delle cause di forza maggiore.	PSR 2014/2022/Bando regionale/Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di	Amministrativo	Cartacea		EC49197 - Comunicazione attestante le cause di forza maggiore, previste dalla	Intervento	Riduzione graduale

	sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale				norma, verificatesi		
<u>ICO-13716</u> Impegno a fornire le informazioni per le attività di monitoraggio e valutazione	PSR 2014/2022/Bando regionale/Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale	Ex-post	Cartacea	<u>EC15702-</u> Verifica della trasmissione da parte del Beneficiario dei dati di monitoraggio e valutazione dell'intervento	Tipologia di Intervento	Riduzione graduale	
<u>ICO-63094</u> Consentire l'accesso in azienda e a tutta la documentazione necessaria ai fini dei controlli	PSR 2014/2022/Bando regionale/Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale	In loco	Visivo	<u>EC90054-</u> Consentire l'accesso alla documentazione necessaria ai fini dei controlli	Operazione (Domanda di sostegno)	Decadenza	
<u>ICO-31550</u> Assenza di prove false per ricevere il sostegno e di omissioni per negligenza.	PSR 2014/2022/Bando regionale/Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale	Amministrativo in situ	Cartacea	<u>EC41371-</u> Accertare che il beneficiario non crei artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento dei benefici, nonché non presenti prove false per ricevere l'aiuto oppure ometta per negligenza di fornire le necessarie informazioni	Tipologia di Intervento	Decadenza	
<u>ICO-63126</u> Eseguire correttamente il	PSR 2014/2022/Bando regionale/Disposizioni	Amministrativo	n.a	<u>EC90098-</u> Eseguire correttamente il progetto	Intervento	Decadenza	

progetto nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.	attuative e procedurali per le Misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale			nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti	
--	---	--	--	--	--

*** Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti. Il periodo durante il quale viene accertato il mancato impegno è espresso in mesi.**

Per ciascun impegno l'inadempienza è valutata rispetto ai livelli di infrazione in termini di Gravità - Entità - Durata. La gravità dell'inadempienza dipende dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.

L'entità di un'inadempienza dipende dai suoi effetti sull'operazione nel suo insieme.

La durata di un'inadempienza dipende dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l'effetto.

Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 809/2014, nonché dell'articolo 54, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014, sono realizzati controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni contemplati nell'art. 71 del Regolamento di esecuzione UE 1303/2013 o descritti nel Programma di Sviluppo Rurale.

Le griglie di riduzione ed esclusione da applicare ai casi di violazione per inadempienze dei beneficiari, coerentemente all'art. 20 del D.M. 2588 del 10/03/2020, per gli impegni specifici previsti dalla **Sottomisura 5.2 "Sostegno ad investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici"** Bando "Danni da piogge alluvionali del 19/10/2024 nelle provincie di Agrigento e Caltanissetta", sono di seguito riportate. Il calcolo delle percentuali di riduzione richiama quanto contenuto nell'allegato 6 del citato D.M. 2588 del 10/03/2020 e, per la **Sottomisura 5.2 "Sostegno ad investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici"** Bando "Danni da piogge alluvionali del 19/10/2024 nelle provincie di Agrigento e Caltanissetta" è così determinato.

Punteggio	Percentuale di riduzione %
1,00 <= x < 3,00	3
3,00 <= x < 4,00	5
x >= 4,00	10

IC 45174 Comunicare tempestivamente all'Ufficio che ha concesso e liquidato l'aiuto ogni variazione o cambiamento intervenuti sull'operazione o investimento per il periodo previsto dalle Disposizioni Attuative

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Si associa al livello di infrazione di durata bassa	Sussistenza di motivazioni o giustificazioni per la ritardata comunicazione di variazione o cambiamento	Comunicazione di variazione o cambiamento intervenuti sull'operazione o investimento, inoltrata all'Ufficio competente dall'1° al 30° giorno successivo all'avvenuta variazione.
Medio (3)	Si associa al livello di infrazione di durata media	Parziale sussistenza di motivazioni o giustificazioni per la ritardata comunicazione di variazione o cambiamento	Comunicazione di variazione o cambiamento intervenuti sull'operazione o investimento, inoltrata all'Ufficio competente dal 31° al 60° giorno successivo all'avvenuta variazione.
Alto (5)	Si associa al livello di infrazione di durata alta	Assenza di motivazioni o giustificazioni per la ritardata comunicazione di variazione o cambiamento	Comunicazione di variazione o cambiamento intervenuti sull'operazione o investimento, inoltrata all'Ufficio competente dal 61° al 90° giorno successivo all'avvenuta variazione.

IC 23028 Azioni informative e pubblicitarie

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata

Basso (1)	Uguale all'entità	Violazione dell'EC 1676	Sempre bassa
Medio (3)	Uguale all'entità	Violazione di uno degli EC 1673 o 1675	Sempre bassa
Alto (5)	Uguale all'entità	Violazione dell'EC 189	Sempre bassa

ICO 58809 Comunicazione delle cause di forza maggiore

È consentito il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, solo per cause di "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" come disciplinato dall'art. 4 reg. UE 640/2014, comunicate entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	La ritardata presentazione della comunicazione di causa di forza maggiore, entro i 30 giorni rispetto al termine previsto dalla normativa	Sussistenza di documentate giustificazioni per la ritardata presentazione della comunicazione di causa di forza maggiore entro i 30 giorni rispetto al termine previsto dalla normativa	Entro 30 giorni rispetto al termine previsto dalla normativa
Medio (3)	La ritardata presentazione della comunicazione di causa di forza maggiore, tra il 31 e il 90 giorno rispetto al termine previsto dalla normativa	Sussistenza di parziali giustificazioni o motivazioni per la ritardata presentazione della comunicazione di causa di forza maggiore riportate ad un ritardo compreso tra il 31 ed il 90 giorno rispetto al termine previsto dalla normativa	Tra il 31 ed il 90 giorno rispetto al termine previsto dalla normativa.
Alto (5)	La ritardata presentazione della	Sussistenza di parziali giustificazioni	Superiore al 90° giorno rispetto al termine

	comunicazione di causa di forza maggiore, rapportata ad un ritardo superiore a 90 giorni rispetto al termine previsto dalla normativa	o motivazioni per la ritardata presentazione della comunicazione di causa di forza maggiore, rapportate ad un periodo superiore a 90 giorni rispetto al termine previsto dalla normativa	previsto dalla normativa.
--	---	--	---------------------------

IC13716 - Impegno a fornire le informazioni per le attività di monitoraggio e valutazione

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata (gg)
Basso (1)	Uguale alla durata	Il ritardo si è verificato per la prima volta	$>10 \leq 15$
Medio (3)	Uguale alla durata	Il ritardo si è verificato per la seconda volta	$>15 \leq 25$
Alto (5)	Uguale alla durata	Il ritardo si è verificato per più di due volte.	$> 25 \leq 30$

Condizione per la decadenza: ritardo di oltre 30 giorni.

L'Autorità di Gestione del P.S.R. Sicilia 2014/2022

Dr Fulvio Bellomo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)